



REGIONE
PIEMONTE

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 266

Adunanza 1 giugno 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 1 del mese di giugno alle ore 10:10 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA Vicepresidente e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Giuseppina DE SANTIS, Augusto FERRARI, Giorgio FERRERO, Antonella PARIGI, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA, ~~Giovanni Maria FERRARIS, Giovanna PENTENERO,~~ con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: FERRARIS, PENTENERO

(Omissis)

D.G.R. n. 23 - 6964

OGGETTO:

Definizione delle modalita' di applicazione dell'onere per il diritto di escavazione per la coltivazione delle cave e delle miniere di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 23 del 17 novembre 2016 "Disciplina delle attivita' estrattive: disposizioni in materia di cave".

A relazione dell' Assessore DE SANTIS:

Premesso che:

la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23, detta la "*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave*", ha abrogato la precedente legge 22 novembre 1978, n. 69 "*Coltivazione di cave e torbiere*" (ad esclusione dell'articolo 5);

la suddetta l.r. 23/2016, al capo VI, all'art. 26, dispone che i titolari di autorizzazione di cave e miniere versino un onere per il diritto di escavazione basato sul volume estratto e che la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione, ne definisce le modalità di applicazione;

con D.D. della Direzione Competitività del Sistema regionale 27 dicembre 2016, n. 222 è stato istituito un Gruppo di lavoro interdirezionale finalizzato alla redazione di proposte delle disposizioni attuative della l.r. 23/2016 e che tale Gruppo ha concordato un testo relativo per la definizione delle modalità di applicazione dell'onere per il diritto di escavazione previsto dall'articolo 26 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), come riportato in allegato alla presente deliberazione;

sono state organizzate riunioni specifiche con rappresentanti della Città Metropolitana di Torino e delle province del Piemonte per l'esame congiunto della proposta di deliberazione;

dato atto che non sono pervenute osservazioni con motivi ostantivi od osservazioni contrarie a quanto in questione;

dato atto che la Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali nella seduta del 2 maggio 2018 ha espresso parere favorevole alla proposta di definizione delle modalità di applicazione dell'onere del diritto di escavazione allegata alla presente (Allegato A);

acquisito il parere favorevole della III Commissione consiliare del 23 maggio 2018;

vista la proposta di definizione delle modalità di applicazione dell'onere del diritto di escavazione allegata (Allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte, ma entrate che saranno introitate sul capitolo 32485 del bilancio della Regione Piemonte "Proventi derivanti dalle tariffe del diritto di escavazione";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge

d e l i b e r a

- di approvare le modalità di applicazione dell'onere per il diritto di escavazione previsto dall'articolo 26 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), riportate in allegato (Allegato A) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che per i versamenti dell'onere del diritto di escavazione da effettuarsi nel 2018, il termine del 30 aprile è posticipato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente atto;
- di procedere, in caso di mancato pagamento nei termini da parte del soggetto obbligato, ad attivare la procedura di riscossione coattiva del credito ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 e ad effettuare la denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile);
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte, ma entrate che saranno introitate sul capitolo 32485 del bilancio della Regione Piemonte "Proventi derivanti dalle tariffe del diritto di escavazione".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 "Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte".

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 1 giugno 2018.

cr/en

Allegato alla deliberazione

N. 73-6964 del 1/6/2018

Il Segretario Verbalizzante

ALLEGATO " A "

Definizione delle modalità di applicazione dell'onere per il diritto di escavazione previsto dall'articolo 26 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave).

PREMESSA

L'art. 26 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), stabilisce che i titolari delle autorizzazioni e delle concessioni delle cave e delle miniere versino un onere per il diritto di escavazione in base alla tipologia dei materiali estratti e tenendo conto del diverso rapporto tra il volume del materiale estratto e quello utilizzabile.

L'onere del diritto di escavazione è riferito al volume in banco di materiale estratto nell'anno solare di riferimento, in conformità al progetto di coltivazione approvato. Gli introiti spettanti alla Regione, ai comuni, alla Città metropolitana di Torino, alle province e agli enti di gestione delle aree protette sono finalizzati, nella misura di almeno il 50 per cento, alla realizzazione di opere di recupero, alla riqualificazione ambientale e alle attività necessarie alla vigilanza.

Vengono di seguito definite e sono valide sull'intero territorio regionale, indipendentemente dal soggetto beneficiario, le modalità di applicazione, i termini del versamento e la modulistica da impiegare per la comunicazione dei quantitativi dei materiali estratti annualmente.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Definizione delle tipologie di materiali estratti e modalità di definizione dell'importo

L'onere per il diritto di escavazione è determinato in relazione al tipo di materiale estratto e così suddiviso:

- a. sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie;
- b. pietre ornamentali;
- c. argille, calcari per usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba;
- d. minerali appartenenti alla I^a categoria ai sensi del R. D. 1443/1927;
- e. altri minerali di cava non compresi nell'elenco precedente.

La definizione del volume sul quale calcolare l'importo da versare per l'onere del diritto di escavazione può essere effettuata ricorrendo a:

- a. cubatura annua estraibile prevista dal progetto approvato *(solo per le convenzioni od atti comunque denominati e stipulati alla data del 26 aprile 2007 o successivamente, solo per le volumetrie relative al completamento del progetto già approvato - c.d."pagamento a progetto")*;
- b. rilievo topografico;
- c. pesatura pubblica *(per le sole cave situate nei comuni di Bagnolo P.te, Luserna S.G., ecc.. in cui, le Amministrazioni comunali, per la gestione dei propri beni sottoposti ad uso civico, hanno già in atto la pesatura pubblica del materiale)*.

Calcolo del volume di materiale estraibile previsto dal progetto approvato (c.d.: "pagamento a progetto")

Il ricorso al volume di materiale estraibile prevista da progetto è possibile solamente nei casi e nei modi previsti nel presente regolamento.

Il volume del materiale estraibile previsto dal progetto già approvato della cava o della miniera, sul quale calcolare l'importo dell'onere del diritto di escavazione, dovrà tener conto delle detrazioni definite nel progetto, del terreno vegetale, del materiale sterile e delle intercalazioni sterili in banco.

Calcolo tramite pesatura pubblica (per le sole cave situate nei comuni di Bagnolo P.te, Luserna S.G., ecc.. in cui, le Amministrazioni comunali, per la gestione dei propri beni sottoposti ad uso civico, hanno già in atto la pesatura pubblica del materiale)

Per le sole cave situate nei comuni di Bagnolo P.te, Luserna S.G., ecc.. in cui, le Amministrazioni comunali, per la gestione dei propri beni sottoposti ad uso civico, hanno già in atto la pesatura pubblica del materiale, la massa dell'unità di volume da impiegarsi per la definizione dei volumi, a partire dal peso, è riportata nella Tabella 1.

Denominazione	massa dell'unità di volume [Kg/m ³]
Pietra di Luserna	2670
Quarzite	2695

Tabella 1

Calcolo del volume di materiale estratto tramite rilievo topografico

La quantificazione del volume del materiale estratto nell'anno solare di riferimento, da utilizzare per il calcolo dell'importo da versare, è effettuata tramite rilievo topografico dello stato dei luoghi alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento e successiva elaborazione, con esplicitazione del metodo impiegato, per il computo dei quantitativi dichiarati.

Il volume estratto è espresso in metri cubi in banco, conteggiato vuoto per pieno, con l'esclusione del terreno vegetale, del materiale sterile e delle intercalazioni sterili in banco.

Per le cave di pietre ornamentali il volume di materiale estratto, sul quale calcolare l'importo dell'onere del diritto di escavazione, è costituito dal volume impiegato ai soli fini ornamentali; è escluso quello impiegato all'interno dell'area di cava o nelle sue pertinenze. Il materiale non idoneo ai fini ornamentali ed impiegato per altri usi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per frantumati e per blocchi da scogliera, anche al di fuori dell'area di cava, non è computato nel calcolo dell'onere del diritto di escavazione; tale utilizzo massimizza il riuso di quanto già estratto e determina positive ricadute ambientali sia sul sito di cava (il materiale non andrà a discarica), sia in termini di risparmio di materia prima - inerti - che dovrebbe essere reperita in ulteriori cave.

Per le cave che producono pietrischi per riempimenti o blocchi da scogliera, l'importo dell'onere del diritto di escavazione è calcolato sulla base dell'importo unitario di cui alla lettera a. della Tabella 2.

Per le miniere, il volume di materiale estratto sul quale calcolare l'importo dell'onere del diritto di escavazione (tipologia d. della Tabella 2), è costituito dal volume estratto tal quale dal giacimento.

Il rilievo topografico (v. allegato "Disciplinare dei rilievi topografici") di cui sopra deve essere accompagnato da una relazione di elaborazione dei risultati che espliciti le modalità di calcolo e come si è tenuto conto dei diversi fattori in gioco, quali, a titolo esemplificativo, le incertezze dovute nel caso di scavi sotto falda, ai fenomeni di riassetamento del materiale sciolto all'interno del vuoto realizzato, oppure per le cave di pietra ornamentale la disomogeneità del giacimento in relazione al volume utile ai fini ornamentali, o altri fattori che concorrono alla determinazione del volume sul quale si versa l'onere, che comunque devono essere esplicitati.

Fino a che non si disponga di un rilievo topografico di base, con il quale calcolare le differenze con quello effettuato al 31 dicembre dell'anno di riferimento, la relazione di cui sopra può ricorrere anche ad altre informazioni derivanti da documenti contabili e gestionali (quali registrazioni di magazzino, di vendita, ecc), tenuti a disposizione per gli eventuali successivi controlli, ritenuti significativi per la quantificazione del volume del materiale estratto. Anche in questo caso la relazione tecnica dovrà riportare l'elaborazione dei risultati che espliciti le modalità di calcolo ed i fattori che hanno concorso alla determinazione del volume sul quale versare l'onere.

Onere per il diritto di escavazione

L'importo da versare per l'onere del diritto di escavazione è dato dal prodotto del volume estratto (al netto delle detrazioni sopra descritte) per l'importo unitario, definito in funzione delle tipologie di materiali estratti e riportato nella Tabella 2.

Rif. materiale	Materiale estratto	Importo unitario al m ³ [Euro]
a.	sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie	0,51
b.	pietre ornamentali	0,85
c.	argille, calcari per usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba	0,57
d.	minerali appartenenti alla 1 ^a categoria ai sensi del R. D. 1443/1927	0,57
e.	altri minerali di cava non compresi nell'elenco precedente	0,57

Tabella 2

Aggiornamenti

L'importo unitario dell'onere è aggiornato con periodicità biennale con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.



Casi di riduzione ed esclusione

Gli importi unitari dell'onere del diritto di escavazione sono ridotti del 10% per i seguenti casi:

- a) per le imprese esercenti le cui cave sono registrate ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009;
- b) per le cave in cui le imprese esercenti, nell'ambito delle attività connesse all'attività estrattiva, svolgano attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell' articolo 208 del d.lgs. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, i cui prodotti possano essere utilizzati in sostituzione dei materiali di cava.

I casi di riduzione di cui ai punti precedenti si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009 ed a quelle che svolgano attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell' articolo 208 del d.lgs. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del medesimo decreto.

Per usufruire della riduzione, l'impresa titolare dell'autorizzazione alla coltivazione ovvero l'impresa esercente deve essere contestualmente titolare dell'autorizzazione al recupero di rifiuti.

Così come previsto dall'art. 26, commi 8 e 9 della l.r. 23/2016, l'onere per il diritto di escavazione dovuto ai comuni o agli enti di gestione delle aree protette, è ridotto in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni, in atto alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave autorizzate e comuni o enti di gestione delle aree protette, fino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Sono fatte salve successive convenzioni od atti comunque denominati ed esclusivamente per le volumetrie relative al completamento del progetto già approvato alla medesima data.

Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, fatta eccezione per i contributi comunque denominati previsti in favore dei comuni nel caso in cui la cava insista su proprietà comunali o su terreni gravati da uso civico o su terreni legittimati o affrancati in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 , riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484 , che modifica l' art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 , e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 , che proroga i termini assegnati dall' art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) relativamente ai quali i comuni si sono riservati pattiziamente diritti relativi allo sfruttamento dei giacimenti siti nel sottosuolo.

Sono mantenuti a discapito della quota regionale e provinciale gli oneri attualmente percepiti dai comuni sulla base di convenzioni in atto alla data del 26 aprile 2007, se tali oneri risultano maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni; qualora tali oneri risultino minori dell'importo calcolato, la quota residua deve essere ripartita tra le Amministrazioni beneficiarie secondo le modalità riportate nel presente allegato.

Decadono i contributi o le opere previste in eventuali convenzioni od atti comunque denominati stipulati successivamente alla data del 26 aprile 2007; sono fatte salve convenzioni successive a tale data esclusivamente per le volumetrie relative al completamento del progetto già approvato.

TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

Ripartizione del versamento

L'importo da versare per l'onere del diritto di escavazione, calcolato secondo le modalità prima definite, deve essere arrotondato alla seconda cifra decimale e corrisposto alle Amministrazioni di cui all'articolo 26 della l.r. 23/2016 secondo la ripartizione riportata nella Tabella 3.

materiale estratto	Tariffa unitaria [euro/m ³]	Attività e estrattive autorizzate da Città metropolitana/Province [euro/m ³]			Attività e estrattive autorizzate dalla Regione Piemonte [euro/m ³]			
		comune	provincia	regione	in aree protette		non in aree protette	
					comune	parco	comune	regione
sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie	0,51	70%	15%	15%	60%	40%	70%	30%
Pietre ornamentali	0,85	70%	15%	15%	60%	40%	70%	30%
argille, calcari per usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba	0,57	70%	15%	15%	60%	40%	70%	30%
Minerali di I categoria ai sensi del R.D. 1443/1927	0,57	--	--	--	60%	40%	70%	30%
Altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti	0,57	70%	15%	15%	60%	40%	70%	30%

Tabella 3

e che, per i volumi estratti nell'anno 2017, da versarsi nel 2018, corrisponde ai seguenti importi unitari:

materiale estratto	Tariffa unitaria [euro/m ³]	Attività e estrattive autorizzate da Città metropolitana/Province [euro/m ³]			Attività e estrattive autorizzate dalla Regione Piemonte [euro/m ³]			
		comune	provincia	regione	in aree protette		non in aree protette	
					comune	parco	comune	regione
sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie	0,51	0,3570	0,0765	0,0765	0,306	0,204	0,357	0,153
Pietre ornamentali	0,85	0,5950	0,1275	0,1275	0,51	0,34	0,595	0,255
argille, calcari per usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba	0,57	0,399	0,0855	0,0855	0,342	0,228	0,399	0,171
Minerali di I categoria ai sensi del R.D. 1443/1927	0,57	--	--	--	0,342	0,228	0,399	0,171
Altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti	0,57	0,399	0,0855	0,0855	0,342	0,228	0,399	0,171

Tabella 4

Per i volumi estratti a partire dal gennaio 2018 e qualora le province non abbiano provveduto all'istituzione del servizio di vigilanza sulle attività estrattive alla data di emanazione del presente provvedimento, le funzioni di vigilanza saranno svolte dal servizio regionale come previsto dall'art. 36 c. 4 della l.r. 23/2016: in tal caso gli oneri spettanti alle Amministrazioni suddette saranno destinati alla Regione nella misura del 50 per cento.



La ripartizione delle percentuali è riportata nella Tabella 5.

materiale estratto	Tariffa unitaria [euro/m ³]	Attività e estrattive autorizzate da Città metropolitana/Province [euro/m ³]			Attività e estrattive autorizzate dalla Regione Piemonte [euro/m ³]			
		comune	provincia	regione	in aree protette		non in aree protette	
					comune	parco	comune	regione
sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie	0,51	70%	7,5%	22,5%	60%	40%	70%	30%
Pietre ornamentali	0,85	70%	7,5%	22,5%	60%	40%	70%	30%
argille, calcari per usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba	0,57	70%	7,5%	22,5%	60%	40%	70%	30%
Minerali di I categoria ai sensi del R.D. 1443/1927	0,57	--	--	--	60%	40%	70%	30%
Altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti	0,57	70%	7,5%	22,5%	60%	40%	70%	30%

Tabella 5

Per le attività autorizzate dalla Città metropolitana di Torino e dalle restanti province che hanno provveduto all'istituzione del servizio di vigilanza restano invariati gli importi di Tabella 4, mentre la ripartizione degli importi unitari, qualora le Province non abbiano istituito il Servizio di Vigilanza per le Attività Estrattive, è riportata nella Tabella 6; tali importi sono validi per l'onere relativo all'anno 2018, da versarsi nell'anno 2019.

materiale estratto	Tariffa unitaria [euro/m ³]	Attività e estrattive autorizzate da Città metropolitana/Province [euro/m ³]			Attività e estrattive autorizzate dalla Regione Piemonte [euro/m ³]			
		comune	provincia	regione	in aree protette		non in aree protette	
					comune	parco	comune	regione
sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie	0,51	0,3570	0,03825	0,11475	0,306	0,204	0,357	0,153
Pietre ornamentali	0,85	0,5950	0,06375	0,19125	0,51	0,34	0,595	0,255
argille, calcari per usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba	0,57	0,399	0,04275	0,12825	0,342	0,228	0,399	0,171
Minerali di I categoria ai sensi del R.D. 1443/1927	0,57	--	--	--	0,342	0,228	0,399	0,171
Altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti	0,57	0,399	0,04275	0,12825	0,342	0,228	0,399	0,171

Tabella 6

Trasmissione della dichiarazione del volume estratto

I titolari delle autorizzazioni e delle concessioni delle cave e delle miniere devono presentare alla Regione, alla Città Metropolitana o Provincia (con esclusione di quelle autorizzate dalla Regione), al Comune, e all'Ente Parco entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione del volume estratto nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo e, qualora l'attività interessi il territorio di più comuni o di più province, i volumi relativi a ciascuna amministrazione comunale o provinciale.

Qualora, ed esclusivamente per giustificato motivo, non sia stato possibile eseguire in tempo utile un rilievo dello stato dei luoghi al 31 dicembre, occorrerà inoltrare richiesta di deroga all'Amministrazione competente specificando le motivazioni ed il termine entro il quale è previsto l'inoltro.

Tale dichiarazione, da predisporla sul modello allegato alla presente (mod. A), deve essere trasmessa per tutte le cave e miniere, indipendentemente dal metodo di calcolo (*rilievo topografico, "a progetto" o pesatura pubblica*) impiegato per la determinazione del volume di materiale estratto e anche nel caso in cui il volume di materiale estratto sia pari a zero.

Termini per il versamento

Il versamento dell'importo dell'onere per il diritto di escavazione deve essere effettuato alle Amministrazioni beneficiarie secondo la modalità riportata nel paragrafo successivo e trasmesso unitamente alla eventuale documentazione derivante da specifiche prescrizioni autorizzative. La trasmissione del rilievo topografico dei luoghi alla data del 31 dicembre, costituisce assolvimento della prescrizione specifica di cui al regolamento regionale in attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive anche nel caso in cui le autorizzazioni, rilasciate prima dell'entrata in vigore del suddetto regolamento, prevedano altra data.

Modalità per il versamento

L'importo calcolato come prima descritto può essere pagato ai beneficiari scegliendo una delle seguenti modalità:

- in un'unica soluzione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'estrazione;
- in due soluzioni, di pari importo, entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'estrazione.

È confermata, per le amministrazioni comunali e gli enti di gestione delle aree protette che lo richiedano, la facoltà di usufruire dell'anticipazione dell'onere del diritto di escavazione fino ad un massimo dell'80% dell'importo, calcolato sul volume estratto l'anno precedente. Tale anticipazione dovrà essere versata in due soluzioni di pari importo:

- a. un primo acconto, entro il 30 aprile del medesimo anno in cui avviene l'estrazione, calcolato in base al 40% del volume estratto nell'anno precedente;
- b. un secondo acconto, entro il 31 ottobre del medesimo anno in cui avviene l'estrazione, calcolato in base al 40% del volume estratto nell'anno precedente.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo, conguaglio sul volume effettivamente scavato l'anno precedente, unitamente al versamento in acconto per l'anno in corso di cui al punto a.



In caso di inizio di nuova attività estrattiva, gli acconti ed i conguagli di cui ai sopra elencati punti a. e b. devono essere versati a partire dall'anno successivo al primo; l'onere del diritto di escavazione sul volume estratto nel primo anno di attività può essere interamente versato unitamente al pagamento del primo acconto o ripartito in due soluzioni di pari importo con scadenze al 30 aprile ed al 31 ottobre.

Il versamento deve avvenire con pagamenti distinti per le rispettive quote dovute ai differenti beneficiari e per ogni cava o miniera ed effettuato secondo le modalità previste per la P.A. e le indicazioni comunicate da ciascuna Amministrazione od Ente.

La quota parte spettante alla Regione Piemonte può essere versata secondo una delle seguenti modalità:

- a. a mezzo bonifico bancario su C.C.B. 40777516 intestato a "Tesoreria Regione Piemonte UNICREDIT BANCA Via Garibaldi, 2 - 10122 TORINO" IBAN: IT 91 S 02008 01033 0000 4077 7516
- b. a mezzo bollettino postale o bonifico postale su C.C.P. n. 10364107 intestato a "Tesoreria Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 10122 TORINO" IBAN: IT 78 F 07601 01000 0000 1036 4107

specificando nella causale di versamento: capitolo di entrata numero 32485 – onere di escavazione – rata n° - anno Cava/miniera in località Comune Società

Il mancato pagamento o trasmissione della dichiarazione del volume estratto costituisce violazione alla prescrizione generale all'autorizzazione e, se protratto per due anni, motivo di dichiarazione della decadenza dall'autorizzazione o dalla concessione da parte della struttura competente al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 23 della l.r. 23/2016.

CONTROLLI

I controlli sui versamenti, sulla veridicità delle autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), sulla quantificazione del materiale estratto e su quanto trasmesso dal Titolare dell'autorizzazione, sono effettuati dalle Amministrazioni a cui spetta il rilascio dell'autorizzazione secondo quanto previsto dalla l.r. 23/2016. Tali controlli costituiscono parte integrante dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 36 della l.r. 23/2016.

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo, la Città metropolitana di Torino e le Province comunicano alla Regione Piemonte il numero e l'esito dei controlli effettuati anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40 della l.r. 23/2016.

I controlli di cui sopra, per le attività estrattive che ricadono nelle competenze delle province che alla data di approvazione del presente provvedimento non abbiano provveduto all'istituzione del servizio di vigilanza di cui all'articolo 36 della l.r. 23/2016, sono svolti dal servizio regionale di vigilanza.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'approvazione del P.R.A.E l'aggiornamento delle voci della Banca Dati delle Attività Estrattive (B.D.A.E.) relative all'onere del diritto di escavazione, è a cura della Regione Piemonte, della Città metropolitana di Torino o delle Province, in relazione alla competenza autorizzatoria vigente.


La quota parte di versamenti non corrispondenti (a debito od a credito) a quanto stabilito con la presente deliberazione, possono essere trattenuti dal beneficiario e computati nell'importo dell'onere del diritto di escavazione dell'anno successivo; di tale fatto deve essere data comunicazione scritta all'esercente minerario che ha effettuato il versamento.

Il credito/debito relativo ad una singola attività estrattiva può essere regolato con l'importo dell'onere del diritto di escavazione di altra attività della medesima impresa esercente.

Qualora il versamento sia riferito all'ultimo anno di attività, il beneficiario deve provvedere alla regolarizzazione nei confronti dell'esercente minerario.

Le modalità di trasmissione di cui alla presente deliberazione rimangono valide sino all'adeguamento della specifica sezione del Servizio Esercenti minerari, accessibile ai titolari di autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016 e R.D. 1443/1927.

Per i versamenti dell'onere del diritto di escavazione da effettuarsi nel 2018, il termine del 30 aprile è posticipato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente atto.



ALLEGATI

[Handwritten mark]

a.	sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie
b.	pietre ornamentali
c.	argille, calcari per usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba
d.	minerali appartenenti alla I ^a categoria ai sensi del R. D. 1443/1927
e.	altri minerali di cava non compresi nell'elenco precedente

(selezionare il riquadro corrispondente alla voce interessata)

in relazione alla D.G.R. di attuazione dell'art. 26 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23,

COMUNICA CHE

- il volume totale di materiale scavato per l'anno _____ è pari a _____ m³ ed è stato calcolato tramite rilievo topografico, successiva elaborazione come da relazione tecnica redatta da in data
- il volume sopra determinato è stato suddiviso, in funzione dei comuni territorialmente interessati, con la seguente ripartizione:
 - _____ m³ nel territorio del comune di _____;
 - _____ m³ nel territorio del comune di _____;
 - _____ m³ nel territorio del comune di _____;

DICHIARA

ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- che il volume di materiale estratto, sul quale calcolare l'importo dell'onere del diritto di escavazione, è stato definito ricorrendo a:
 - progetto approvato (*solo per le convenzioni od atti comunque denominati e stipulati alla data del 26 aprile 2007 o successivamente, solo per le volumetrie relative al completamento del progetto già approvato*).
Tale volume risulta pari a _____ m³ annui su un progetto di _____ anni.
 - pesatura pubblica (*per le sole cave situate nei comuni di Bagnolo P.te, Luserna S.G., ecc.. in cui, le Amministrazioni comunali, per la gestione dei propri beni sottoposti ad uso civico, hanno già in atto la pesatura pubblica del materiale*).
Tale volume risulta pari a _____ m³;
- di rientrare nei casi previsti per l'applicazione della riduzione dell'importo unitario dell'onere per il diritto di escavazione in quanto:
 - impresa esercente con cave registrate ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009;
 - cave in cui le imprese esercenti, nell'ambito delle attività connesse all'attività estrattiva, svolgano attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, i cui prodotti possano essere utilizzati in sostituzione dei materiali di cava;
- di aver tenuto conto del proprio debito/credito nei confronti di e relativo all'anno, come da comunicazione del prot. n. di, per un importo pari a

DA COMPILARE PER IL CALCOLO DEL VERSAMENTO SENZA ACCONTI

- di aver calcolato l'importo dell'onere per il diritto di escavazione da versare nell'anno basandosi sul volume estratto l'anno precedente, dedotto delle eventuali riduzioni previste, come di seguito riportato:

(selezionare il riquadro corrispondente alla voce interessata)

	Volume estratto [m ³]	Tariffa unitaria [euro/m ³]	Importo da versare [euro]
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			

- di aver pertanto determinato l'importo da versare in euro
- di aver provveduto al pagamento degli oneri per il diritto di escavazione ai rispettivi beneficiari, secondo la ripartizione prevista nell'Allegato A della Deliberazione di applicazione dell'onere per il diritto di escavazione e secondo la seguente modalità:

(selezionare le voci interessate)

- unica soluzione al 30 aprile per:
- Comune/i
 - Provincia
 - Regione
 - Parco
 - Comune/i con acconti
 - Parco con acconti

- due soluzioni, di pari importo, con scadenze al 30 aprile e 31 ottobre per:

- Comune/i
- Provincia
- Regione
- Parco
- Comune/i con acconti
- Parco con acconti



DA COMPILARE PER IL CALCOLO E VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

- di aver calcolato le anticipazioni da versare al comune/i e Parco nella misura stabilita dalla l.r. 23/2016 nell'anno, basandosi sul volume estratto l'anno precedente, come di seguito riportato:

	Volume estratto anno precedente ^(A) [m ³]	Tariffa unitaria ^(B) [euro/m ³]	1° acconto anno in corso ^(C) [euro]	2° acconto anno in corso ^(D) [euro]
a.				
b.				
c.				
d.				
e.				

- di aver calcolato il conguaglio da corrispondere nell'anno per il volume scavato nel precedente anno come segue:

Volume a base degli acconti versati ^(E) [m ³]	Tariffa unitaria ^(B) [euro/m ³]	acconti versati ^(F) [euro]	Volume estratto anno precedente ^(A) [m ³]	Tariffa unitaria ^(B) [euro/m ³]	Importo dovuto ^(G) [euro]	conguaglio ^(H) [euro]

- di aver calcolato l'importo dell'onere per il diritto di escavazione, sulla base della tariffa unitaria stabilita dalla l.r. 23/2016, tenendo conto di quanto prima riportato e determinato, come di seguito:

1° acconto anno in corso ^(C) [euro]	conguaglio ^(H) [euro]	2° acconto anno in corso ^(D) [euro]	1° acconto con conguaglio da versare al 30 aprile	2° acconto con conguaglio da versare al 31 ottobre

- di allegare copia del versamento effettuato alla data del 30 aprile e di provvedere alla trasmissione del successivo versamento entro il 31 ottobre;
- di allegare il rilievo topografico dello stato dei luoghi al 31 dicembre u.s. unitamente ad altra documentazione utile, a firma di professionista abilitato, alla definizione delle quantità estratte;
- di avere a disposizione presso la sede della Società la documentazione necessaria, verificabile da parte dell'Amministrazione atta a comprovare le eventuali detrazioni previste e l'avvenuto pagamento dell'onere del diritto di escavazione e di essere in grado di esibirla a semplice richiesta nel caso di controlli prescritti dagli artt. 71 e 72 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D. Lgs. 196/2003).

Luogo e data
(per esteso e leggibile)

Firma

NB: La domanda può essere sottoscritta con firma digitale, oppure sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente e trasmessa tramite PEC.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento:

- Amministrazione Provinciale di
- Città Metropolitana di Torino
- Regione Piemonte
- Comune di
- Ente Parco

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Luogo e data

Firma
(per esteso e leggibile)



DEFINIZIONI E TERMINOLOGIE:

Volume estratto anno precedente ^(A) :	volume del materiale estratto nell'anno precedente a quello della dichiarazione e sul quale calcolare l'onere del diritto di escavazione. La sua determinazione proviene dall'elaborazione dei dati del rilievo topografico dello stato dei luoghi al 31 dicembre. E' espresso in m ³ ;
Tariffa unitaria ^(B) :	importo unitario espresso in euro e riferito ad ogni metro cubo di materiale estratto e sul quale versare l'onere del diritto di escavazione. Il suo prodotto con il volume estratto determina l'importo da versare. E' espresso in euro/m ³ ;
1° acconto anno in corso ^(C) :	importo in acconto, da versare entro il 30 aprile del medesimo anno in cui avviene l'estrazione, calcolato in base al 40% del volume estratto nell'anno precedente e nella misura prevista dalla l.r. 23/2016. E' espresso in [euro];
2° acconto anno in corso ^(D) :	importo in acconto, da versare entro il 31 ottobre del medesimo anno in cui avviene l'estrazione, calcolato in base al 40% del volume estratto nell'anno precedente e nella misura prevista dalla l.r. 23/2016. E' espresso in [euro];
Volume a base degli acconti versati ^(E) :	volume del materiale estratto e che è stato utilizzato per il calcolo degli acconti già versati nell'anno precedente. E' espresso in m ³ ;
acconti versati ^(F) :	somma degli acconti (primo e secondo) già versati nell'anno precedente. E' espresso in [euro];
Importo dovuto ^(G) :	intero importo dell'onere del diritto di escavazione da versarsi nell'anno in corso. E' il prodotto del Volume estratto anno precedente ^(A) per la Tariffa unitaria ^(B) . E' espresso in [euro];
conguaglio ^(H) :	importo a saldo derivante dalla differenza tra gli acconti versati ^(F) e l'importo dovuto ^(G) . E' espresso in [euro];

ESEMPIO 1

COMPILATO IL GIORNO MESE 2018

Cava di sabbia e ghiaia di competenza della Regione Piemonte e non in area protetta e per la quale sono noti i seguenti dati:

ANNO	VOLUME ESTRATTO [m ³]	TARIFFA UNITARIA [euro/m ³]
2016	10.000	0.51*70% = 0.357
2017	15.000	0.51*70% = 0.357
2018	IN CORSO	0.51*70% = 0.357



(rif.: Tabella 4)

NEL CASO DI VERSAMENTO CON ACCONTI:

	Volume estratto anno precedente ^(A) [m ³]	Tariffa unitaria ^(B) [euro/m ³]	1° acconto anno in corso ^(C) [euro]	2° acconto anno in corso ^(D) [euro]
→ a.	15.000	0.357	2.142,00	2.142,00
b.				
c.				
d.				
e.				

Volume a base degli acconti versati ^(E) [m ³]	Tariffa unitaria ^(B) [euro/m ³]	acconti versati ^(F) [euro]	Volume estratto anno precedente ^(A) [m ³]	Tariffa unitaria ^(B) [euro/m ³]	importo dovuto ^(G) [euro]	conguaglio ^(H) [euro]
10.000	0.357	2.856	15.000	0.357	5.355	2.499

1° acconto anno in corso ^(C) [euro]	conguaglio ^(H) [euro]	2° acconto anno in corso ^(D) [euro]	1° acconto con conguaglio da versare al 30 aprile	2° acconto con conguaglio da versare al 31 ottobre
2.142,00	2.499,00	2.142,00	4.641,00	2.142,00



ESEMPIO 2

COMPILATO IL GIORNO MESE 2018

Cava di sabbia e ghiaia e di competenza della Regione Piemonte e non in area protetta, attività iniziata nel corso del 2017 (nuova attività) e per la quale sono noti i seguenti dati:

ANNO	VOLUME ESTRATTO [m ³]	TARIFFA UNITARIA [euro/m ³]
2017	10.000	0.51*70% = 0.357
2018	IN CORSO	0.51*70% = 0.357

NEL CASO DI VERSAMENTO CON ACCONTI:

	Volume estratto anno precedente ^(A) [m ³]	Tariffa unitaria ^(B) [euro/m ³]	1° acconto anno in corso ^(C) [euro]	2° acconto anno in corso ^(D) [euro]
→ a.	10.000	0.357	1.428,00	1.428,00
b.				
c.				
d.				
e.				

Volume a base degli acconti versati ^(E) [m ³]	Tariffa unitaria ^(B) [euro/m ³]	acconti versati ^(F) [euro]	Volume estratto anno precedente ^(A) [m ³]	Tariffa unitaria ^(B) [euro/m ³]	Importo dovuto ^(G) [euro]	conguaglio ^(H) [euro]
0	0.357	0	10.000	0.357	3.570,00	3.570,00



Nel caso si scelga di effettuare il pagamento del volume estratto nel 2017 in un'unica soluzione:

1° acconto anno in corso ^(C) [euro]	conguaglio ^(H) [euro]	2° acconto anno in corso ^(D) [euro]	1° acconto con conguaglio da versare al 30 aprile	2° acconto con conguaglio da versare al 31 ottobre
1.428,00	3.570,00	1.428,00	4.998,00	1.428,00



Nel caso si scelga di effettuare il pagamento del volume estratto nel 2017 in due soluzioni, il conguaglio è diviso in due quote di pari importo:

1° acconto anno in corso ^(C) [euro]	conguaglio ^(H) [euro]	2° acconto anno in corso ^(D) [euro]	1° acconto con conguaglio da versare al 30 aprile	2° acconto con conguaglio da versare al 31 ottobre
1.428,00	3.570,00	1.428,00	3.213,00	3.213,00



GR

DISCIPLINARE PER I RILIEVI TOPOGRAFICI



FINALITÀ

I rilievi topografici e batimetrici costituiscono la base sulla quale effettuare, con successive elaborazioni, i necessari calcoli per la determinazione dell'importo da versare per l'onere del diritto di escavazione di cui alla l.r. 23/2016.

Tali rilievi permettono, inoltre, di disporre di aggiornamenti annuali dell'evoluzione dei lavori estrattivi e verificare la coerenza dei lavori condotti secondo il progetto approvato.

Le informazioni derivanti dai rilievi topografici devono poter consentire la definizione spaziale dell'attività di cava condotta nel periodo di riferimento (anno solare); a tal fine devono essere riferiti al sistema di coordinate WGS84 UTM 32N.

Gli elementi geografici dei quali è richiesta la fornitura costituiscono la base informativa di aggiornamento del DataBase Geotopografico "Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti" (BDTRE), coerente con le Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici (D.M. 10/11/2011).

RILIEVI TOPOGRAFICI

Il rilievo topografico deve essere riferito alla rete di appoggio plano-altimetrica permanente (caposaldi) realizzata prima dell'inizio dei lavori di coltivazione. Il rilievo da presentare annualmente deve consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici ed essere esteso ad un intorno tale da consentire la verifica di quanto realizzato con riferimenti ancora presenti nelle immediate adiacenze.

La restituzione del rilievo deve essere confrontabile in scala ed estensione con la documentazione grafica allegata al progetto autorizzato; in ogni caso non deve essere inferiore alla scala 1:2.000. L'uso di scale maggiori è riservato esclusivamente alla rappresentazione grafica di rilievi, o parti di questo, già presentati ed impiegati come confronto.

Le aree oggetto di attività estrattiva devono essere rappresentate tramite elementi geometrici atti ad una loro rappresentazione cartografica e ad un calcolo delle superfici planari interessate.

Al fine di ottenere dati omogenei che vanno a costituire la base dati territoriale delle Attività Estrattive, per gli aggiornamenti topografici sono definiti i seguenti oggetti cartografici da acquisire, raggruppati in classi.

Le classi di elementi individuate, per le quali è richiesta la fornitura dati in formato digitale, e le indicazioni riportate in questo documento, sono ricavate dalle Specifiche di Contenuto per i DB Geotopografici del Catalogo dei Dati Territoriali della Regione Piemonte, adottato, ai sensi dell'art. 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni.

I dati geografici che rappresentano le aree oggetto di attività estrattiva devono rispettare le seguenti prescrizioni:

formato di consegna: shapefile o altro formato vettoriale aperto GIS (non CAD, DXF, DWG e simili), completo e popolato degli attributi nel seguito descritti. Ogni Classe richiesta deve essere consegnata in un file distinto;

primitiva geometrica: poligoni chiusi, privi di errori topologici;

sistema di riferimento: WGS84 UTM 32N (EPSG: 32632);

i dati alfanumerici degli attributi devono essere codificati con il sistema UTF-8 e non contenere caratteri speciali, lettere accentate, ecc).

Si richiama l'attenzione sulle normali situazioni di intersezione tra le classi, ricordando che non sono ammesse auto-intersezioni sui contorni dei poligoni; tra elementi della stessa classe non sono ammesse sovrapposizioni o buchi tra poligoni adiacenti; tra elementi di classi diverse, salvo anomalie nella coltivazione valgono le regole di sovrapposizione derivanti dalle definizioni di Classe.

CLASSI

Classe "Area autorizzata"


Si tratta del poligono che delimita l'intera area autorizzata dall'Amministrazione competente, all'interno della quale avvengono le attività di coltivazione. Può anche essere composta da più di un poligono qualora l'area di cava, facente riferimento ad uno stesso codice regionale, sia costituita da più porzioni.

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio "M1111C"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
CV_AES_NOM	Carattere, 255	Esempio "Cavetta"	Nome della concessione
CV_AES_TY	Carattere, 4	"01" "0101" "0102" "02" "0201" "0202"	Cava Cava a cielo aperto Cava in sotterraneo Miniera Miniera a cielo aperto Miniera in sotterraneo
DATA_AUT	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data di autorizzazione alla coltivazione
ENTE_PROD	Carattere, 255	Es. "ROSSI S.R.L."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato

Classe "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale"

Si tratta del poligono che delimita l'intera area di scavo autorizzato dall'Amministrazione competente. Può anche essere composta da più di un poligono qualora l'area di scavo autorizzato, facente riferimento ad uno stesso codice regionale, sia costituita da più porzioni; tale area è comunque contenuta all'interno del poligono "Area autorizzata".

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_MS_F	Carattere, 10	Es. M1111C	Codice regionale univoco identificativo dell'area di massimo scavo autorizzato.
COD_REG	Carattere, 6	Es. M1111C	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
ENTE_PROD	Carattere, 255	Es. "BIANCHI S.R.L."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del monitoraggio



Classe "Area occupata dallo scavo - stato attuale"

Si tratta del poligono che delimita l'area di scavo, autorizzato dall'Amministrazione competente, all'interno della quale si eseguono attività di scavo al momento del rilievo. Può anche essere composta da più di un poligono qualora l'area di scavo autorizzato, facente riferimento ad uno stesso codice regionale, sia costituita da più porzioni; tale area è comunque contenuta all'interno del poligono "Area autorizzata".

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Es. M1111C	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
ENTE_PROD	Carattere, 255	Es. "BIANCHI S.R.L."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del monitoraggio

Classe "Classe "Lago di cava – stato finale"

Si tratta del poligono che delimita la superficie di affioramento dell'acqua di falda a formare il lago di cava previsto dal progetto approvato nello stato finale autorizzato dall'Amministrazione competente. Può anche essere composta da più di un poligono qualora l'area del lago autorizzato, facente riferimento ad uno stesso codice regionale, sia costituita da più porzioni separate tra loro oppure qualora esistano più laghi di cava all'interno di un unico poligono di area autorizzata.

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio "M1111C"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
INVASO_NOM	Carattere, 255	Esempio "Cavetta"	Nome dell'invaso (deve essere univoco)
INVASO_QA	Num, 6	Esempio 357,50	Quota media della falda affiorante in metri s.l.m.
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo di monitoraggio

Classe "Lago di cava – stato attuale"

Si tratta del poligono che delimita la superficie di affioramento dell'acqua di falda a formare il lago di cava previsto dal progetto approvato al momento del rilievo. Può anche essere composta da più di un poligono qualora l'area di scavo autorizzato, facente riferimento ad uno stesso codice regionale, sia costituita da più porzioni; tale area è comunque contenuta all'interno del poligono "Area autorizzata".

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio "M1111C"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
INVASO_NOM	Carattere, 255	Esempio "Cavetta"	Nome del lago (opzionale)
INVASO_QA	Num, 6	Esempio 357,50	Quota media della falda affiorante in metri s.l.m.
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del monitoraggio

Classe "Scarpata"

Identifica le linee di repentino mutamento della pendenza e caratterizzano l'orografia del territorio. Sono comprese in questa classe le scarpate sia artificiali che naturali, dovuti a movimenti di natura geologica (es. nicchia di frana, ecc...).

Si acquisisce la superficie di occupazione della scarpata considerando per contorno il tracciato di evidente cambio di pendenza della morfologia del terreno costituito dai tratti: testa (sempre individuabile), piede (non sempre individuabile) e di chiusura fittizia dell'area di scarpata.

Attributi della classe

SCARPT_CON : Tipo di contorno dell'area di scarpata

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Es. "M1111C"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
SCARPT_CON	Carattere, 2	"01" "02" "03"	Piede Testa Fittizio
ENTE_PROD	Carattere, 255	Es. "BIANCHI S.R.L."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del monitoraggio

Classe "Curva di livello"

E' l'elemento descrittivo dell'altimetria del territorio, tracciato per restituzione fotogrammetrica o, più modernamente, come interpolazione dal DTM.

Attributi della classe

CV_LIV_DT Indica l'origine della curva di livello

CV_LIV_TY Indica il tipo di curva di livello

01 direttrice. Si definiscono direttrici le curve di livello la cui equidistanza, espressa in metri, è pari a cinque volte quella definita per le curve di livello ordinarie.

02 ordinaria, intermedia. Si definiscono ordinarie le curve di livello la cui equidistanza, espressa in metri, è pari a 1/1000 del denominatore di scala

04 ausiliaria. Si definiscono ausiliarie le curve di livello la cui equidistanza è un sottomultiplo di quella definita per le curve ordinarie; vengono tracciate quando, con l'equidistanza stabilita dalle curve ordinarie, non sia possibile descrivere tutte le irregolarità del terreno (cocuzzoli, selle, bruschi cambiamenti di pendio tra curva e curva) oppure quando la pendenza del terreno è molto dolce: in tale caso le curve di livello troppo distanziate non renderebbero sufficientemente evidente la morfologia del terreno



ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
CV_LIV_DT	Carattere, 2	01 02 03 95	restituzione fotogrammetrica diretta interpolazione dal tin interpolazione dal dem altro
CV_LIV_TY	Carattere, 2	01 02 04	Direttrice Ordinaria, intermedia ausiliaria
CV_LIV_Q	Numero, 6	1936.57	Valore della quota cui la curva di livello si riferisce
ENTE_PROD	Carattere, 255	Es. "BOTTA S.R.L."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo di monitoraggio